



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART.
139, COMMA 1 LETT. E), DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N°166 PER L'ANNO
FISCALE 2015 .**

Eccellentissimi Capitani Reggenti e Onorevoli Consiglieri,

il Decreto – Legge in esame presenta i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente la necessità e l'urgenza di andare incontro ai problemi segnalati da diversi contribuenti per il versamento dell'imposta dovuta per le dichiarazioni dei redditi per l'anno fiscale 2015.

Problemi che conseguono all'entrata in vigore a pieno regime della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, con specifico riferimento non tanto alla tempestiva presentazione delle dichiarazioni, quanto piuttosto agli adempimenti conseguenti, in relazione all'elevato numero di contribuenti che non hanno completato gli adempimenti fiscali ai sensi della Legge.

La rinuncia all'applicazione di mora e sanzioni nei confronti di chi sia stato comunque tempestivo nella dichiarazione ed abbia slittato di soli alcuni giorni negli adempimenti, risponde ad un principio di equità conseguente alle effettive difficoltà riscontrate dai contribuenti per assolvere correttamente agli adempimenti fiscali.

Con il Decreto – Legge in oggetto , in via straordinaria e solo per il periodo d'imposta 2015, non verranno applicate le sanzioni pecuniarie amministrative ed i conseguenti interessi di mora sul versamento dell'imposta a conguaglio a coloro che abbiano presentato le dichiarazioni nei termini previsto dalla Legge n. 166/2013 ed abbiano adempiuto ad esse entro il giorno 15 luglio 2016. Questo maggiore periodo di tempo senza che si dia luogo a sanzioni è stato richiesto dalla Centrale Sindacale Unitaria in relazione all'inaspettato aumento delle richieste di assistenza da parte dei contribuenti che non ha permesso di completare gli adempimenti procedurali con il pagamento dell'imposta a conguaglio nei termini previsti del 30 giugno 2016. Quanto disposto con il presente Decreto Legge consente quindi ai contribuenti di effettuare il pagamento dell'imposta dovuta senza incorrere in sanzioni pecuniarie amministrative.

p. IL SEGRETARIO DI STATO
(Ivo Belluzzi)